



DELIBERAZIONE N. 29

Consiglio Comunale

OGGETTO Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2017 ed atti connessi.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21.31**, nella sala consiliare del Municipio di Strembo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in prima convocazione sessione ordinaria il Consiglio Comunale

Presenti i Signori:

BOTTERI GUIDO
CERVI GIUSEPPE
CUNACCIA RUBENS
DODDI MARA
DUCOLI SANDRO
FANTOMA ALFONSO
GRITTI MANUEL DINO
MASE' MATTEO
MASE' MAURO
MASE' RAFFAELA
MASE' STEFANO
MOSCHETTI MANRICO

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	
	X

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno*

28/12/2018

all'albo pretorio ed all'albo informatico per rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bragagna dott. Mauro

Assiste il Segretario Comunale **dott. Mauro Bragagna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Botteri Guido**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2017 ed atti connessi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29.12.2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione della proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione.

Precisato che, sempre ai sensi del suddetto art. 24 L.P. 27/2010, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit.;

Dato atto che il Comune di Strembo, ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Attesto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016"



- 
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3)
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7)

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Strembo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Precisato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Richiamata la deliberazione n. 19/2017 del 19.07.2017 della Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti e i relativi allegati;

Rilevato che per effetto dell'art. 7 comma 11 della L.P. n. 19/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre dell'anno precedente, procedendo eventualmente ad una razionalizzazione delle stesse;

Considerato che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis della L.P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. n. 27 del 27.12.2010;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00.= o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010.

Dato atto, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che alcune partecipazioni sono tali da generare utili e dividendi per l'amministrazione e che la permanenza di adeguate entrate proprie del Comune è condizione basilare per permettere un livello adeguato di resa dei servizi alla Comunità e che quindi vanno considerate con particolare favore le partecipazioni che generano entrate per l'Amministrazione.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Dato atto che il Comune di Strembo detiene partecipazioni DIRETTE nelle seguenti società:

TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.

GEAS SPA

TREGAS SRL

INFORMATICA TRENTINA SPA

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.

TRENTINO RISCOSSIONI SPA

MADONNA DI CAMPIGLIO, PINZOLO, VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.

FUNIVIE PINZOLO S.P.A.

GIUDICARIE GAS

PRIMIERO ENERGIA S.P.A.

RENDENA GOLF S.P.A.

TERME VAL RENDENA S.P.A.

ed una partecipazione INDIRETTA nella società CENTRO SERVIZI CONDIVISI tramite Informatica Trentina e Trentino Riscossioni.

Visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 7, comma 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Dato atto che con nota prot. n. 2525 di data 14.09.2017, agli atti sub ns. prot. n. 3631 di data 18.09.2017 il B.I.M. Sarca Mincio Garda comunicava per conoscenza ai Comuni consorziati, che con deliberazione del Consiglio direttivo n. 65 del 14.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, all'esito di diverse richieste pervenute dai Comuni consorziati, aveva provveduto all'affido di incarico legale al Prof. Avv. Damiano Florenzano con studio legale in Trento (TN) per la verifica di talune specifiche ragioni per il mantenimento di partecipazioni. Con nota del B.I.M. prot. n. 2593 di data 21.09.2017 agli atti sub prot. n. 3700 di data 22.09.2017, veniva comunicato che il parere richiesto sarebbe stato reso entro venerdì 22.09.2017 (sera) e quindi trasmesso agli Enti interessati. Con nota di data 23.09.2017 agli atti sub prot. n. 3705 di data 25.09.2017 è stato trasmesso agli Enti

interessati il parere generale di data 22.09.2017 reso dal Prof. Avv. Damiano Florenzano ed in data 25.09.2017 agli atti sub prot. n. 3719 e sub prot. n. 3720 di pari data (Art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 e s.m. e art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. — Revisione straordinaria delle partecipazioni. — Società Terme Val Rendena S.p.a. — Comune di Caderzone e altri. — Parere/Allegato 1) ed (Art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 e s.m. e art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Revisione straordinaria delle partecipazioni. — Società Rendena Golf S.p.a. — Comune di Pinzolo e altri. — Parere/Allegato 2). Detti pareri *pro veritate* concludono affermando la sussistenza di motivazioni che giustificano il mantenimento delle partecipazioni in parola escludendo ogni ipotesi di misura di razionalizzazione che vada ad incidere sulla partecipazione alle società o sulla esistenza di queste ultime. Con riferimento alla Rendena Golf Spa con nota di Trentino Sviluppo S.p.A. prot. N. 17703CONS/DO-NP/as di data 13.12.2018 (Ns. Prot. N. 5267) si comunica intervento a favore di Rendena golf –seconda e terza fase, allegata alla presente

Precisato che le ragioni per il mantenimento delle partecipazioni nelle suddette società, come espresse nei citati pareri, permangono

Considerato che è all'esame del Parlamento il "ddl bilancio" il quale comprende una modifica dell'articolo 24 del D.lgs. 175/16 prevedendo, fino al 31 dicembre 2021, la non applicazione delle misure di razionalizzazione alle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione;

Verificato che, di quanto riportato sopra, è necessario tenerne conto, anche se non si tratta ancora di legge, in modo da non trovarsi ad avviare procedure che non potranno essere concluse;

Accertato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23.12.2014 n. 190, con provvedimento sindacale n. 1 di data 31.03.2015, ed i risultati ottenuti; provvedimento dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P.;

Richiamato, altresì, il provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2016, adottato con deliberazione consiliare n. 37 del 28.09.2017, esecutiva, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento ai piani suddetti, ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53, comma 2 della L.P. 09.12.2015, n. 18, come consigliato dall'ANCI e dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 3/2018 della sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna) agli atti sub prot. N. 5298 di data 20.12.2018;

Visti la L.P. 9.12.2015, n. 18 e, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018.

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno), su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accettandole come da elenco in premessa e da allegato "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Sindaco e gli uffici degli atti esecutivi del presente provvedimento
3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P.
6. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento, con voti espressi nelle forme di legge con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno), su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2
7. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Botteri Guido

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mauro Bragagna

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Strembo, lì 28/12/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Mauro Bragagna

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Mauro Bragagna